

I contributi pubblici non incidono sul bonus

Per la determinazione del costo iperammortizzabile valgono le regole fiscali anche in deroga ai principi contabili. Il costo agevolabile per l'iperammortamento si determina seguendo l' articolo 110 del Tuir, quindi sulla base del prezzo di acquisto risultante dalla fattura, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Le diverse quantificazioni contabili previste dal criterio del costo ammortizzato con attualizzazione (Oic 19) non rilevano. Ad esempio, si pensi ad un bene con coefficiente del 15%, di prezzo pari a 100 che, per il criterio del costo ammortizzato, viene iscritto in bilancio a 90 (10 di interessi passivi figurativi). L'ammortamento contabile si calcolerà su questo importo (quote di: 6,75-13,5-13,5 eccetera) mentre l'iperammortamento si dedurrà sul 150% di 100 quindi su 150 (quote di: 11,25-22,50-22,50 eccetera). Se a fronte dell' investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli stessi, che pure riducono il costo ammortizzabile, non impattano sull'iperammortamento. Ad esempio, per un bene di costo pari a 100, con contributo in conto impianti di 30, l'ammortamento contabile sarà quantificato su 70, mentre l'iperammortamento sarà pari a 150. Agli effetti dell'iperammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui all' articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir; per la loro individuazione, come indicato dalla risoluzione 152/E/2017, occorre riferirsi a quanto previsto dal principio contabile Oic 16. Quest'ultimo documento elenca, a titolo esemplificativo: progettazione; trasporti; dazi su importazione; installazione; perizie e collaudi (non è invece accessorio il costo della perizia sulla interconnessione); montaggio e posa in opera; messa a punto. Con riguardo alle opere murarie ed edili, è stato chiarito dalla risoluzione che esse devono essere tali da non configurare una "costruzione", dato che fabbricati e costruzioni sono esclusi dal novero dei beni agevolabili. Possono dunque considerarsi oneri accessori iperamortizzabili quelli relativi a opere murarie che, oltre che necessarie per l'installazione del bene, siano tali da non presentare una



«consistenza volumetrica apprezzabile» e quindi non assumano la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale. Possono rientrare nel costo iperammortizzabile anche attrezzature e altri beni strumentali che, seppure non compresi tra quelli elencati nell' allegato A) alla legge 232/2016, costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile. Occorre che esse siano strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario 4.0 e dunque per consentirgli di svolgere la propria funzione nel processo produttivo e che costituiscano normale dotazione del macchinario stesso. Il requisito di «dotazione ordinaria» può considerarsi forfettariamente realizzato entro un tetto pari al 5% del costo del macchinario principale. Pertanto, qualora detti accessori abbiano un costo inferiore al 5% di quello del macchinario, tutto l' importo sarà agevolabile, diversamente ci si limiterà al 5 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA.